



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*  
Autorità nazionale - UAMA

**OGGETTO: OTTAVO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO RUSSIA E BIELORUSSIA**

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE, L259I del 6 ottobre, ha emanato l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in risposta all'escalation delle azioni della Federazione Russa nell'aggressione all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Il pacchetto include, tra gli altri, la **Decisione (PESC) 2022/1907**, che modifica la decisione 2014/145/PESC, ed il **Regolamento (UE) 2022/1904**, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati il **Regolamento (UE) 2022/1905** ed il **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906**, attraverso i quali è stato, invece, emendato il regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina. Di seguito il link per la consultazione:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:259I:TOC>

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

Sono stati anzitutto modificati, tra gli altri, i seguenti allegati:

- All. VII, suddividendo l'Allegato in PARTE A e PARTE B, ed includendo in quest'ultima ulteriori beni ad alta tecnologia oggetto di sanzione;
- All. XI, suddividendo l'Allegato in PARTE A e PARTE B, ed includendo in quest'ultima ulteriori beni utilizzati nel settore aerospaziale oggetto di sanzione;
- All. XIX, suddividendo l'Allegato in PARTE A e PARTE B, ed includendo in quest'ultima ulteriori entità oggetto di sanzione;

- All. XXIII, sostituendo l'Allegato precedentemente in vigore con un nuovo Allegato, a seguito dell'inclusione in quest'ultimo di ulteriori beni sanzionati, considerati utili per il rafforzamento del potenziale industriale della Federazione Russa.

L'art. 3 quater è stato modificato introducendo una clausola di salvaguardia per i beni elencati nel citato Allegato XI, parte B, secondo cui “i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.” Si segnala infine che ai sensi del comma 6 bis è stata introdotta una deroga per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica ove non siano disponibili forniture alternative.

L'art. 3 duodecies è stato modificato tenendo in considerazione le modifiche all'Allegato XXIII ed introducendo una clausola di salvaguardia per i beni di detto Allegato rientranti nei codici CN 2701, 2702, 2703 e 2704, per i quali “i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti”. È stata inoltre introdotta un'ulteriore deroga per “la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo”.

L'art. 5 bis bis è stato modificato in conseguenza delle modifiche all'Allegato XIX, con la suddivisione dello stesso in PARTE A e PARTE B, prevedendo termini differenziati per la applicabilità delle deroghe alle entità listate in ciascuna di queste parti.

Si segnala altresì l'ampliamento delle entità incluse nell'all. I del regolamento (UE) n. 269/2014, nei cui confronti sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche da questi posseduti, detenuti o controllati.

Viene poi modificata la Decisione PESC 266/2012, ora “concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo”. Oltre all'estensione dell'ambito di applicazione territoriale delle misure sanzionatorie ivi indicate, l'art. 6 è stato integrato con l'introduzione di alcune eccezioni ai divieti di esportazione verso i territori occupati, oltre ad una specifica deroga per scopi esclusivamente umanitari.